

**STATUTO DEL COMITATO SIBLINGS - ORGANIZZAZIONE NON
LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE" ED IN FORMA ABBREVIATA
"COMITATO SIBLINGS - ONLUS"**

PARTE PRIMA: GENERALITA'

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1.1 - E' costituito il "Comitato Siblings - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale". Il Comitato potrà utilizzare la formula abbreviata di "Comitato Siblings - Onlus" nelle manifestazioni esteriori.

Art. 2 - Sede

2.1 - Il Comitato ha sede in Roma, Largo Brancaccio n.63.

Art. 3 - Durata e carattere del Comitato

3.1 - Il Comitato ha durata illimitata e può essere sciolto in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno 2/3 dei suoi componenti.

3.2 - Il Comitato non ha fini di lucro, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Art. 4 - Scopi del Comitato

4.1 - Il Comitato ha lo scopo di promuovere in Italia l'aggregazione e lo scambio di informazioni e di esperienze tra le sorelle e i fratelli (d'ora in avanti indicati anche come "siblings") di persone con disabilità, nonché la collaborazione con gli Enti operanti in Italia e in altri paesi.

4.2 - Il Comitato persegue il suo scopo:

- svolgendo una costante attività di promozione della propria attività nei confronti di sorelle e fratelli di persone con disabilità;
- organizzando, o contribuendo ad organizzare, gruppi di auto-aiuto attraverso i quali i siblings possano confrontare le rispettive esperienze personali caratterizzate dal fatto di avere sorelle e fratelli con disabilità;

- promuovendo il contatto e la collaborazione tra i gruppi esistenti, nonché incoraggiando un sempre maggior numero di siblings ad aggregarsi a tali gruppi e a crearne di nuovi;
- gestendo ed aggiornando, anche con la collaborazione di professionisti del settore, il sito internet dedicato alle sorelle e ai fratelli di persone con disabilità;
- gestendo, anche con la collaborazione di professionisti del settore, la mailing list attraverso la quale i siblings, sia italiani che stranieri, possono scambiarsi informazioni e pareri;
- facilitando gli scambi di informazione scientifica a livello nazionale ed internazionale, patrocinando e organizzando corsi di aggiornamento, convegni e congressi, sollecitando l'intervento e la collaborazione di Autorità, Enti, Istituzioni, Società e privati cittadini mediante divulgazione delle conoscenze relative alla disabilità;
- incentivando e realizzando l'attività del volontariato senza fini di lucro nel campo della disabilità;
- collaborando con gli organi legislativi e di governo, statali, regionali, e degli altri enti locali per la corretta applicazione delle norme vigenti, per la formulazione di piani e programmi di studio, di nuove leggi e provvedimenti, esplicando opera di promozione e sensibilizzazione;
- collaborando a livello nazionale ed internazionale con le Autorità, i centri di ricerca, le università, gli Istituti scolastici, il Servizio Sanitario Nazionale e le altre Istituzioni competenti per il miglioramento dei servizi di assistenza sanitaria e sociale in favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
- attuando ogni altro mezzo e attività finalizzati agli scopi sociali.

Art. 5 - Strumenti

5.1 - Il Comitato non svolge attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

5.2 - Nei limiti dei propri scopi non di lucro, e tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente, il Comitato può compiere ogni atto ed ogni operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, in proprio o

mediante convenzioni, ovvero acquisizione, senza fini di speculazione finanziaria, di partecipazioni in Enti o Società che, a giudizio del Consiglio Direttivo, siano utili al conseguimento degli scopi di cui al precedente articolo 4. A tali fini potrà, attraverso gli organi rappresentativi, rilasciare fidejussioni ed altre garanzie di carattere patrimoniale, acquisire a qualsiasi titolo, cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e in comodato, beni mobili ed immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere, mezzi di trasporto. Il Comitato potrà reperire i mezzi necessari occorrenti per i fini istituzionali anche attraverso pubbliche sottoscrizioni.

Art. 6 - Patrimonio e bilanci

6.1 - Le entrate del Comitato sono costituite:

- a) da donazioni, eredità e legati;
- b) da contributi e sussidi erogati, sotto qualsiasi forma, da Autorità, Istituzioni, Enti pubblici o privati;
- c) da proventi di sottoscrizioni pubbliche e private, manifestazioni ed altre iniziative realizzate direttamente o indirettamente;
- d) da ogni altra entrata.

6.2 - E' fatto espresso divieto al comitato di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad essa direttamente connesse.

6.3 - L'esercizio sociale comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

6.4 - Per ogni anno finanziario, il Consiglio Direttivo, entro il 30 aprile, approva il bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente nonché una relazione presuntiva per l'anno in corso.

6.5 - Il Comitato non distribuisce, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, riserve o capitale, a meno che la distribuzione non sia

imposta per legge ovvero venga effettuata a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

PARTE SECONDA: ORDINAMENTO

Art. 7 - Organi

7.1 - Gli organi del Comitato sono:

- 1) il Consiglio Direttivo;
- 2) il Presidente e i due Vice Presidenti;
- 3) il Segretario;
- 4) il Tesoriere.

CAPO I: IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 8 - Composizione del Consiglio

8.1 - Il Consiglio Direttivo è formato da non meno di tre a non più di undici membri, tra cui il Presidente, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo.

8.2. - Il Consiglio Direttivo potrà in ogni momento, previa delibera adottata ai sensi del presente Statuto, e fermo restando il limite di cui al precedente comma 1, cooptare nel Comitato ulteriori membri, che dal momento della cooptazione entreranno a tutti gli effetti a fare parte del Comitato e potranno in seguito essere altresì cooptati nel seno del Consiglio Direttivo.

8.3 - I membri del Consiglio Direttivo durano in carica fino a revoca o dimissioni.

8.4 - La qualità di Consigliere può venir meno per uno dei seguenti motivi:

- per dimissioni;
- per delibera di esclusione dello stesso Consiglio Direttivo, per accertati motivi di incompatibilità con lo scopo perseguito dal Comitato, per aver contravvenuto a norme ed obblighi contenuti nel presente statuto, o per altri motivi che comportino l'incompatibilità con i fini dello statuto stesso.

8.5 - In ogni ipotesi di cessazione di un membro del Consiglio Direttivo, qualora il numero dei componenti scenda al di sotto del limite di cui al precedente comma 1, gli altri membri rimasti in carica provvedono all'integrazione del Consiglio con il metodo della cooptazione.

Art. 9 - Convocazione del Consiglio Direttivo

9.1 - Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione, almeno una volta a quadrimestre, e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando allo stesso Presidente ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno due terzi dei componenti.

9.2 - Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o dal Segretario, con lettera raccomandata, fax o e-mail, da inviare ai membri almeno otto giorni continui prima dell'adunanza. Le convocazioni devono contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione.

Art. 10 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo

10.1 -Le adunanze del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica, i quali non possono farsi rappresentare, e sono presiedute dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano. Per le modificazioni statutarie e lo scioglimento del Comitato è necessaria la presenza di almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo, nonché la presenza di un notaio.

10.2 -Il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti, anche quando alcuni tra questi si astengano o si allontanino; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'adunanza. Per le modificazioni statutarie e lo scioglimento del Comitato è necessario il voto favorevole dei due terzi dei componenti.

10.3 -Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare dal verbale che, trascritto nell'apposito libro verbali del Consiglio, deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

10.4 -Anche in assenza di formale convocazione, sono ritenute valide le adunanze alle quali siano presenti tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi.

Art. 11 - Competenze del Consiglio Direttivo

11.1 -Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza eccezione alcuna, nonché la formulazione delle direttive da seguire per il perseguimento degli scopi del Comitato. Al Consiglio Direttivo, pertanto, spetta tra l'altro:

- a) deliberare sulle questioni che riguardano l'attività del Comitato per l'attuazione dei suoi scopi, assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) redigere annualmente il bilancio e approvarlo; predisporre il programma dell'attività;
- c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione;
- d) deliberare l'esclusione dei membri del Consiglio;
- e) raccogliere, presso Enti pubblici e privati e presso persone fisiche e giuridiche sottoscrizioni e contributi di ogni genere, ritenuti utili per il conseguimento degli scopi del Comitato;
- f) stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni, compiere atti ed operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari che, secondo il suo giudizio, si ritengano necessarie per lo svolgimento dell'attività, ed infine attuare tutte le iniziative del caso, con facoltà di delegarne in tutto o in parte l'attuazione;
- g) deliberare su ogni altro atto che sia ritenuto utile per il conseguimento degli scopi del Comitato;del
- h) liberare le modifiche statutarie e lo scioglimento del Comitato.

11.2 - Il Consiglio Direttivo potrà conferire deleghe specifiche ai propri componenti, individualmente, disgiuntamente o congiuntamente.

11.3 - Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti, un Segretario ed un Tesoriere.

CAPO II: IL PRESIDENTE E I VICE PRESIDENTI DEL COMITATO

Art. 12 - Competenze del Presidente

12.1 -Il Presidente del Consiglio Direttivo è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e, successivamente, con deliberazione del Consiglio. Esso dura in carica un anno ed è rieleggibile.

12.2 -Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente del Comitato, e lo rappresenta a tutti gli effetti anche in giudizio. A tale riguardo, avrà il potere di proporre azioni e domande e di resistervi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e convenzioni e qualunque altro atto connesso o consequenziale.

12.3 -Il Presidente ha il compito, con l'ausilio del Segretario, di convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo, e di sovrintendere alla verbalizzazione ed all'esecuzione delle sue deliberazioni.

12.4 -In caso di dimissioni o di impedimento grave le veci vengono assunte dal Vice Presidente più anziano o, in sua mancanza, dall'altro Vice Presidente.

Art. 13 – Competenze dei Vice Presidenti

13.1 -Il Consiglio Direttivo nomina due Vice Presidenti, ai quali spettano, a norma del precedente art. 12.4, le medesime competenze di cui allo stesso articolo 12.

CAPO III: IL SEGRETARIO DEL COMITATO

Art. 14 - Competenze del Segretario

14.1 -Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un Segretario, scegliendolo tra i suoi membri.

14.2 -Il Segretario dura in carica per un anno rinnovabile ed è rieleggibile.

14.3 -Il Segretario cura il disbrigo delle questioni di ordinaria amministrazione, provvede alla firma della corrispondenza corrente, compresa quella inerente ai rapporti con il personale, anche in via disciplinare, controfirma le assunzioni e i licenziamenti, e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente, tra cui l'assistenza per la regolare convocazione delle adunanze del Consiglio Direttivo.

CAPO IV: TESORIERE DEL COMITATO

Art. 15 - Competenze del Tesoriere

15.1 -Il Tesoriere del Comitato viene nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.

15.2 -Il Tesoriere ha il compito di gestire la cassa del Comitato, e di operare sui conti correnti bancari e postali già in essere, disponendo, a tale riguardo, del potere di firma.

15.3 -Il Tesoriere potrà, anche senza specifico mandato del Consiglio Direttivo, mettere in atto tutte le attività riguardanti la gestione finanziaria del Comitato, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari e postali, l'investimento ed il disinvestimento in titoli, nonché ogni altra attività finanziaria.

PARTE TERZA: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Scioglimento

16.1 -Il Comitato può essere sciolto dal Consiglio Direttivo, con le maggioranze e secondo le regole previste dal precedente articolo 10.

16.2 -Il Consiglio che delibera lo scioglimento del Comitato:

- a) nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 42 del Codice Civile;
- b) delibera sulla devoluzione del patrimonio ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale o a fini di pubblica utilità che curino, senza finalità di lucro, lo sviluppo e la diffusione delle informazioni sulla disabilità.

16.3 -In caso di scioglimento per qualsiasi causa tutti i beni del Comitato che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devolute, su indicazione del Consiglio e ad opera dei liquidatori, ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della Legge n.662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 - Rinvio

17.1 -Per quanto non contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale e di enti non commerciali.